



**COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA**  
**- Provincia di Chieti**

**Verbale di Deliberazione del**  
**Consiglio Comunale**

**Seduta del 27-05-2022 N. 12**

**COPIA**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 19:16, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di seconda convocazione.

All'appello risulta:

<b>CONSIGLIERI</b>		<b>Presenti - Assenti</b>
<b>1.</b>	<b>SECCIA FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>2.</b>	<b>BUSSOLA CARMEN</b>	<b>A</b>
<b>3.</b>	<b>GENOBILE ARIANNA</b>	<b>P</b>
<b>4.</b>	<b>PIZZICA FABIO</b>	<b>P</b>
<b>5.</b>	<b>ESPOSITO LUCA</b>	<b>P</b>
<b>6.</b>	<b>SBARAGLIA MATTEO</b>	<b>P</b>
<b>7.</b>	<b>AGOSTINELLI LUCA</b>	<b>A</b>
<b>8.</b>	<b>LAMONACA PINO</b>	<b>A</b>
<b>9.</b>	<b>SBARAGLIA VALERIA</b>	<b>P</b>
<b>10.</b>	<b>MARINUCCI NANDO</b>	<b>P</b>
<b>11.</b>	<b>LAROVERE GIANCARLO</b>	<b>P</b>
<b>12.</b>	<b>D'ANGELOSANTE GIANCARLO</b>	<b>P</b>
<b>13.</b>	<b>DI NINO SALVATORE</b>	<b>P</b>

Riconosciuto il numero degli intervenuti MATTEO SBARAGLIA, nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Assiste il Segretario Comunale Avv. CELESTINA LABBADIA.

**Terzo punto all'O.d.G. – ore 19:40**  
**“Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)”**

**PRESIDENTE:**

Passo la parola al Sindaco.

**SINDACO:**

Grazie Presidente.

La Delibera che andiamo ad approvare in realtà si è resa necessaria perché con l'approvazione del nuovo PR è stata istituita un'ulteriore zona denominata D5, che da un punto di vista di tassazione è stata accomunata a quella che era la zona D3, quindi attività turistico-ricettive.

Nell'occasione ovviamente abbiamo colto anche la possibilità di riscrivere tutte quante le aliquote in maniera da agevolare l'utenza alla ricerca, avremmo dovuto mettere sennò richiamo alla Delibera X e quindi sarebbe stato un po' più difficile, meno immediato per l'utenza andare a individuare la propria aliquota.

Quindi è una Delibera che è stata fatta in relazione all'approvazione del nuovo PR che ha introdotto la cosiddetta zona D5 mista residenziale-produttiva e che ha la stessa aliquota della zona D3, attività turistico-recettiva.

**PRESIDENTE:**

La ringrazio Sindaco.

Prego Consigliere Marinucci.

**MARINUCCI:**

Giustamente ogni anno bisogna rivedere un pochettino le aliquote, giustamente è inserita una nuova zona quindi era necessario attribuire un un'aliquota, comunque le aliquote sono tutte tali e quali quindi le portiamo avanti dal 2000 e non so quando, senza fare una verifica su quello che accade nel territorio.

La verifica si fa sugli atti che sono stati erogati durante tutti questi anni, mi sembra che non ho visto nemmeno una relazione da parte dell'ufficio tecnico per verificare se sono attendibili quelle aliquote, se effettivamente il cittadino riesce a pagare, ecco perché dico che c'è un problema di ordine solo finanziario, non economico.

Andiamo a verificare le cose, gli uffici facciamoli lavorare, veramente sono quelle le aliquote? Veramente non è cambiato nulla dall'anno scorso, due anni fa? Col problema Covid qualcosa è cambiato sì o no?

Se è cambiato rivediamo le aliquote, quali agevolazione facciamo ai cittadini? Zero, se vogliamo agevolarli questo punto lo riportiamo al prossimo O.d.G. e vediamo un attimino di fare un'indagine più appropriata e verificare se sono le aliquote giuste quelle che stiamo applicando oppure bisogna abbassarle.

Quindi rivederla al ribasso, è la terza volta che lo dico, quindi chiedo il rinvio del punto all'O.d.G. per fare una disamina più precisa.

Fuori i cittadini fanno atti, c'è compravendita e paga l'IMU, quindi bisogna verificare quello che accade.

Quello che mi risulta è un qualcosa che io non vedo documento che stiamo approvando.

**PRESIDENTE:**

Ringrazio il Consigliere Marinucci.

Altri interventi in merito? (Intervento f.m.) mettiamo a votazione il rinvio.

(Intervento f.m.)

**SINDACO:**

Giustamente la Segretaria mi fa notare che queste tariffe vanno approvate entro il 31 di maggio altrimenti... (Intervento f.m.) esatto.

**PRESIDENTE:**

Votiamo per il rinvio del terzo punto all'O.d.G.

Prego Dottoressa.

**SEGRETARIO:**

*Procede all'appello. 7 voti contrari e 3 favorevoli.*

**PRESIDENTE:**

La ringrazio.

Il rinvio non è stato approvato.

Dobbiamo votare il terzo punto.

Passiamo alla votazione se non ci sono altri interventi in merito.

**SEGRETARIO:**

*Procede all'appello.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'Area Contabile, dott. Fernando DE MATTHEIS, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dopodichè con votazione espressa per appello nominale dai presenti:

Presenti:	10
Votanti:	10
Favorevoli:	7
Astenuti:	=
Contrari:	3 (Marinucci, Larovere, D'Angelosante)

### **DELIBERA**

Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente con votazione unanime, espressa per appello nominale dai presenti:

Presenti:	10
Votanti:	10
Favorevoli:	7
Astenuti:	=
Contrari:	3 (Marinucci, Larovere, D'Angelosante)

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

### **PRESIDENTE:**

La ringrazio.

Passiamo all'ultimo punto.

## Il Responsabile dell'Area Contabile

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

*"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui*

*all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)*;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

*"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)"*;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, ha confermato le sotto elencate aliquote e detrazioni IMU fissate per il 2020 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 29 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2021**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione del gruppo catastale D10	9 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compreso D10)	0 ‰
Aree fabbricabili	10 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	10 ‰
Altri immobili	10 ‰
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 29 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso atto che il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato approvato con delibera commissariale n. 3 del 26 aprile 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 4 maggio 2022;

Osservato che il suddetto PRG:

- ha istituito una sola nuova “Zona di Piano”, classificata D5, i cui valori ai fini IMU sono assimilabili a quelli della zona D3;
- ha previsto la c.d. “Viabilità di progetto”, campita all’interno delle varie zone di piano;

Ritenuto stabilire che la c.d. “Viabilità di progetto”:

- ove direttamente conteggiabile nell’ambito della capacità edificatoria (superficie fondiaria) è soggetta ad Imposta;
- ove è solo strutturalmente funzionale alla zona omogenea, in quanto infrastruttura di supporto e collegamento, non è soggetta ad Imposta;

Considerato che, dalle stime operate dal responsabile del servizio finanziario, il fabbisogno finanziario dell’ente, per l’esercizio finanziario 2022 può essere soddisfatto mantenendo le medesime aliquote applicate per l’esercizio finanziario 2021;

Richiamato l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla*

*legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### **formula la seguente proposta di deliberazione**

1. Di **approvare**, per l'anno di imposta **2022**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione del gruppo catastale D10	9 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compreso D10)	0 ‰
Aree fabbricabili	10 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	10 ‰
Altri immobili	10 ‰
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

dando atto che i valori di riferimento per il calcolo della base imponibile delle aree edificabili risultano essere i seguenti:

<b>ZONA</b>	<b>VALORE</b>
Zona A - di vecchia formazione	€/mq 31,00
Zona B - residenziale di completamento	
- ricadente nella Macroarea n.1 Torrecchia Centro (V. Roma V. Valleparo), V. Chieti, V. Della Liberazione, V. per Castelferrato, V. Torre, V. Torremontanara, S. Pasquale, V. Vaschiola, V.	€/mq 43,00

Napoli, V. Palermo, V. Fondo Valle Alento, V. Canale e prossimità	
- ricadente nella Macroarea n.2 - Castelferrato (via Palazzo), via San Savino, via Aia, via Sanguinetto localita' Salute e prossimità	€/mq 36,00
Zona C1 - residenziale di espansione a intervento diretto	€/mq 31,00
Zona C2 - residenziale di espansione a intervento indiretto	€/mq 26,00
Zona D1 - produttiva di completamento	€/mq 22,50
Zona D2 - produttiva di espansione	€/mq 15,00
Zona D3 - per attività turistico-ricettive	€/mq 35,00
Zona D4 - per attività sportivo-ricreative	€/mq 16,00
Zona D5 - mista residenziale e produttiva	€/mq 35,00
Zone E (tutte le tipologie) - agricola	ESENTE
Zona F1 - per edilizia scolastica	ESENTE
Zona F2 - di interesse religioso, assistenziale e culturale	ESENTE
Zona F3 - per servizi di interesse generale	ESENTE
Zona F4 - per impianti sportivi	ESENTE
Zona F5 (tutte le tipologie) - per verde pubblico	ESENTE
Zona F6 (tutte le tipologie) - rispetto	ESENTE
Zona F7 - parcheggio pubblico	ESENTE

2. Dare atto, quindi, che le superfici classificate nella c.d. "Viabilità di progetto", campita all'interno delle varie zone di piano, ove direttamente conteggiabili nell'ambito della capacità edificatoria (superficie fondiaria) sono soggette ad Imposta; diversamente, ove la suddetta viabilità è solo strutturalmente funzionale alla zona omogenea, in quanto infrastruttura di supporto e collegamento, non sono soggette ad Imposta.
3. Dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 743 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 **"limitatamente all'anno 2022**, la misura dell'imposta municipale propria dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,50%.
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento.

Il Responsabile dell'Area Contabile  
Dott. Fernando De Mattheis

Si esprime parere Favorevole di **Regolarita' contabile**,  
ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: 23-05-2022

Il Responsabile del servizio  
**F.to Dott. Fernando De Mattheis**

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**F.to MATTEO SBARAGLIA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. CELESTINA LABBADIA**

---

Prot. n. 395 del 07-06-2022

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, da oggi e per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. CELESTINA LABBADIA**

---

**Spazio per l'autentica**

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

- E' divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 27-05-2022;

Torrevecchia Teatina, lì 28-05-2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. CELESTINA LABBADIA**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**